



ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE COMMENDA

Via Caduti di Nassirya 87036 RENDE (CS) Tel. 0984-463930
Mail: csic8ak00c@istruzione.it Pec: csic8ak00c@pec.istruzione.it
C.M. CSIC8AK00C – C.F.: 98094130782 –
Codice Univoco UFYJTE - Codice iPa istsc_csic8ak00c



Ministero dell'Istruzione e del Merito



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione e del Merito

 Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO - "RENDE - COMMENDA"-RENDE
Prot. 0011673 del 02/09/2024
VII (Uscita)

Al personale DOCENTE e ATA

LORO SEDI

All'Albo

Al Sito

OGGETTO: DIRETTIVA E DISPOSIZIONI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA'

L'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione. Questo salvo alcuni casi specifici, come i figli nati fuori dal matrimonio, la lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'affidamento esclusivo ad un genitore.

Nei casi di genitori separati, l'Istituzione Scolastica avvia la procedura del doppio rapporto con i genitori solo dopo la segnalazione ufficiale dell'avvenuta separazione dal coniuge da parte di uno dei genitori, che è tenuto a consegnare copia fotostatica del dispositivo del Giudice.

Il Dirigente, dopo aver ricevuto la documentazione, provvede ad informare chi di dovere del comportamento da tenere e delle informazioni da fornire ai genitori sulla base delle indicazioni desunte dal dispositivo del giudice.

Facendo seguito alla Circolare MIUR nr. 5336/2015 si ribadiscono, di seguito, le azioni cui il personale docente e ATA è tenuto in presenza di genitori separati:

- l'inoltro**, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di ogni ordine e grado, **di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene "non collocatario" dello studente interessato.**
- l'individuazione di "modalità alternative" al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, nell'ipotesi in cui il genitore "non collocatario" risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente.
- l'attribuzione della password per l'accesso al registro elettronico o diversamente l'utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms od email) per le "comunicazioni scuola famiglia".

d) la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, della "pagella" e dei principali documenti – scuola famiglia - da parte di entrambi i genitori (l'allocatario ed il non allocatario) quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartacei.

Infine, laddove sia necessario acquisire l'assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile, nella modulistica bisogna prevedere una specifica dichiarazione "sostitutiva di atto notorio":

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Tanto al fine di garantire, in primis, il minore anche in casi in cui ci si trovi nella situazione in cui ad un genitore non è stata riconosciuto l'esercizio della responsabilità genitoriale piena posto che, in ogni caso, **proprio con la scuola, entrambi i genitori devono avere e mantenere un rapporto strutturato, al fine di svolgere quel dovere (oltre che un diritto) che la legge impone al genitore, anche non affidatario del figlio minore, di vigilare sull'istruzione del figlio.** Sono fatti salvi casi particolari di volta in volta segnalati.

Ne consegue che grava sugli insegnanti l'obbligo di comunicare con entrambi i genitori con cadenza periodica e fornire, anche al genitore non collocatario, tutte le informazioni relative alla “vita scolastica” del minore.

A titolo esemplificativo, poi, si riporta quanto segue.

Gli articoli 337 bis-ter-quater e seguenti del C.C. disciplinano *l'Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.*

L'art. 337 – ter del C.C. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (a meno che venga stabilito il contrario) anche in caso di separazione.

Lo stesso articolo indica quali sono le decisioni di maggiore interesse per i figli, cioè quelle relative all'Istruzione, all'Educazione e alla Salute, distingue dalle decisioni di maggiore interesse quelle di ordinaria amministrazione, indica quali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori e quali possono essere prese disgiuntamente.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli (Istruzione, educazione e salute), leggiamo nel suddetto articolo, devono essere prese da entrambi i genitori, a meno che sia stato stabilito diversamente dal giudice.

Rientrano in questa fattispecie, quelle destinate a incidere profondamente sulla formazione della personalità dei figli e come tali richiedenti il “comune accordo” dei genitori, quale che sia il regime dei rapporti personali fra i coniugi (matrimonio, separazione, ecc.):

- ✓ l'iscrizione a scuola;
- ✓ l'istanza di nulla osta al trasferimento presso altra istituzione scolastica;
- ✓ la scelta tra scuola pubblica o scuola privata;
- ✓ la scelta del tempo-scuola;
- ✓ la scelta dell'indirizzo di studi.

Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, quelle scelte riguardanti il normale evolversi della quotidianità dei figli, anche nel settore scolastico (partecipazioni ad attività extracurricolari messe in atto dalla scuola prescelta, viaggi d'istruzione, visite guidate, adesione a progetti, ecc.,), che non incidono su aspetti rilevanti della loro vita (o che, se vi incidono, si traducono nella mera attuazione pratica di scelte di indirizzo adottate congiuntamente *ab origine*), invece, possono essere prese disgiuntamente, per cui si fa fede alle dichiarazioni del genitore, che ha l'affidamento esclusivo o del genitore che, pur avendo l'affidamento condiviso, si occupa prevalentemente del rapporto con la scuola.

In riferimento alle deleghe al ritiro degli alunni, nel caso di affido condiviso con provvedimento del giudice che specifichi i giorni in cui il bambino deve stare con uno dei due genitori (ad esempio: "il figlio starà con il padre dal venerdì alle 12 o all'uscita della scuola sino alla domenica sera"), **ciascun genitore, per i giorni di propria competenza, potrà delegare autonomamente terze persone al ritiro del bambino**. Tale diritto non potrà essere compreso né dalla scuola né dall'altro genitore, ma solo dall'autorità competente quindi, anche in questo caso, se l'altro genitore è contrario alla delega dovrà rivolgersi all'autorità competente. Ogni genitore, infatti, per il periodo disposto dal giudice, può delegare soggetti terzi al ritiro del bambino da scuola: il genitore contrario alla delega avrà il diritto di rivolgersi all'autorità competente opponendosi alla delega stessa.

In caso di affidamento esclusivo a un genitore, salvo diversa indicazione presente nell'atto di separazione o divorzio o di affido dei figli, il genitore affidatario potrà autonomamente decidere chi andrà a prendere il bambino a scuola, delegando autonomamente terze persone, sempre fatto salvo il diritto dell'altro genitore ad opporsi a tale delega avanti l'autorità competente.

Tutto ciò considerato, si invita il personale in indirizzo, ad attenersi scrupolosamente a quanto su indicato e i genitori a fornire tutte le indicazioni e i dispositivi dei giudici, se non già in possesso della scuola, al fine di consentire una corretta gestione dei casi nell'interesse esclusivo dei minori.

Si richiama l'obbligo dei docenti di comunicare ad entrambi i genitori del minore l'andamento didattico e il percorso formativo dell'alunno, assicurandosi che entrambi siano profilati per l'accesso al RE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona SANSOSTI

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs.

n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate